

S t a t u t o

* * *

Titolo I

(Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)

Art. 1

Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 ss., cod. civ., la Fondazione denominata:

"ANCI IDEALI - Fondazione Europea delle Città"

Art. 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, via dei Prefetti, n. 46.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività culturali, relazionali e di scambio informativo.

Art. 3

Scopo

3.1 La Fondazione rappresenta lo strumento attraverso cui l'Associazione Nazionale dei Comuni (di seguito, "AnCI"), i Comuni e le Città Metropolitane italiane perseguono lo scopo di:

- a) promuovere e diffondere gli ideali europei attraverso la cooperazione tra autorità locali e regionali, in Italia e in ambito europeo, sviluppando l'integrazione tra Stati, culture e popoli, avvicinando le prassi e le esperienze di *governance* locale e promuovendo la cittadinanza europea;
- b) esaltare e promuovere il ruolo delle città e delle comunità locali nel dibattito politico europeo e nella riflessione sui processi di *governance*;
- c) accrescere e potenziare le relazioni delle Città e delle comunità locali italiane con le altre Città e comunità europee e con l'intero sistema istituzionale europeo;
- d) offrire agli enti locali il necessario *know-how* per aggiornare e qualificare l'azione amministrativa attraverso percorsi formativi e assistenza tecnica in materia di *governance* urbana, secondo la prospettiva dei nuovi programmi e strumenti europei e attraverso azioni di *benchmarking* e di progettazione comunitaria;
- e) offrire agli enti locali sedi e servizi di rappresentanza presso le istituzioni europee.

3.2 Nell'ambito di quanto sopra, la Fondazione, tra l'altro:

- attraverso l'AnCI, i Comuni e le Città Metropolitane, che vi partecipano, si propone

quale “*rete delle reti*”, costituendo in *network* le principali reti, formali e informali, che si sono costituite e si costituiranno in Europa e in Italia sui temi dello sviluppo urbano, e, in particolare, ma a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) la rete della Città Urbana; (b) l’Associazione delle Città Strategiche ReCS; (c) Città Agenda 21 locali; (d) coordinamento città italiane in Eurocities;

- si relaziona e crea sinergie con gli altri Istituti, Fondazioni e con gli enti, associativi e non, e i maggiori centri-studio che rappresentano le Città nei diversi Paesi europei;

- sviluppa forme di partenariato e di cooperazione con istituzioni e organismi dell’Unione Europea, e, in particolare, con il Comitato delle Regioni, con la Commissione, con il Parlamento, con la BEI e con gli altri organismi consultivi, come pure con il Consiglio d’Europa;

- coopera con gli altri enti o associazioni nazionali degli enti locali europei, creando una piattaforma di relazioni quanto più estesa e articolata, anche per filiere tematiche;

- promuove, organizza e coordina convegni, seminari, dibattiti, ricerche; sviluppa percorsi formativi; cura pubblicazioni, anche a carattere periodico e/o permanente, e anche attraverso mezzi telematici.

3.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

a) dotarsi di una sede permanente di rappresentanza a Bruxelles ovvero presso le altre località che ospitano sedi di istituzioni od organismi europei; utilizzare tali sedi quali rappresentanze congiunte dei propri Fondatori ovvero di Comuni e Città Metropolitane;

b) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

c) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con istituzioni extracomunitarie, europee e nazionali, nonché con ogni altro ente pubblico o privato, internazionale, europeo e nazionale;

d) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Durata

4.1 La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Titolo II
(Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario)

Art. 5

Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ovvero da terzi;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalla parte non utilizzata di rendite che, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- d) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da altri enti pubblici o privati.

Art. 6

Fondo di gestione

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da eventuali contributi attribuiti da Enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- e) da contributi dei Fondatori e dei Partecipanti Donatori;
- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7

Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 L'Assemblea dei Fondatori approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo di quello decorso. Il bilancio d'esercizio deve essere previamente consultabile da tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sulla gestione e dal parere della società di certificazione contabile.

7.3 Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi di cui agli artt. 2423 ss., c.c..

7.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni e le obbligazioni assunti oltre tali limiti devono essere successivamente ratificati dal Consiglio d'Amministrazione.

7.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.6 E' vietata la distribuzione, in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7 Il bilancio d'esercizio deve essere certificato da una primaria società di revisione e certificazione.

Titolo III

(Partecipanti della Fondazione)

Art. 8

Partecipanti della Fondazione

8.1 I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Donatori.

Art. 9

Fondatori

9.1 Oltre all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, cui spetta il titolo di Fondatore Promotore, sono Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea medesima.

Art. 10

Donatori

10.1 Sono "Donatori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che,

condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori.

10.2 Lo *status* di Donatore dura esclusivamente per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e si perde automaticamente, senza necessità di alcuna deliberazione e/o comunicazione, in caso di morosità e/o inadempienza.

10.3 L'Assemblea dei Fondatori può nominare Donatori, anche senza alcun versamento di contributi, le persone che ritenga particolarmente meritevoli, per la loro presente o passata attività, nell'ambito nel quale si esplicano le attività della Fondazione.

Art. 11

Esclusione e recesso

11.1 L'Assemblea dei Fondatori decide l'esclusione dei Fondatori e dei Donatori, per indegnità ovvero inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

11.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione automatica avviene anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o altre procedure concorsuali.

11.3 I Fondatori e i Donatori possono liberamente recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno otto mesi prima e fermo restando il dovere di integrale adempimento delle obbligazioni assunte.

Titolo IV

(Organi)

Art. 12

Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio d'Amministrazione;
- d) il Segretario Generale;
- e) l'Advisory Board.

Art. 13

L'Assemblea dei Fondatori

13.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta dal Fondatore Promotore e dagli altri Fondatori, nonché, a titolo meramente consultivo e non deliberativo, dai Donatori.

13.2 L'Assemblea dei Fondatori:

- a) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti Donatori;
- b) approva il bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- c) nomina il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e, su indicazione del Fondatore Promotore, il Segretario Generale, determinandone gli eventuali emolumenti annui, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato;
- d) può nominare l'Advisory Board;
- e) revoca gli stessi;
- f) delibera le modifiche al presente Statuto;
- g) approva i regolamenti della Fondazione, il piano annuale delle attività e la relazione consuntiva annuale delle attività svolte;
- h) istituire commissioni e gruppi di lavoro, disciplinandone il funzionamento;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di legge.

13.3 L'Assemblea dei Fondatori è presieduta e convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata, fax, e.mail o altro mezzo utile, inviati almeno 4 (quattro) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In ogni caso, l'Assemblea dei Fondatori può validamente deliberare, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, ogniqualvolta siano presenti, anche per delega, tutti i Fondatori.

13.4 Ciascun membro ha diritto a un voto e l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Fondatore Promotore.

13.5 Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale in forma sintetica, sottoscritto da chi presiede e dal segretario verbalizzante.

Art. 14

Il Presidente

14.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Art. 15

Il Segretario Generale

15.1 Il Segretario Generale cura la gestione della Fondazione, garantendo il perseguimento degli obiettivi; amministra il personale; assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi; assicura il coordinamento delle attività della Fondazione con

gli enti pubblici centrali e con le istituzioni nazionali e comunitarie e gli enti rappresentativi delle autonomie locali; formula proposte per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esprime pareri e valutazioni di fattibilità sulle materie di competenza della Fondazione; predisporre il bilancio di previsione, il bilancio d'esercizio, il piano annuale delle attività, la relazione consuntiva e, in linea generale, gli altri atti da sottoporre ad approvazione degli organi.

17.2 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.3 Il Segretario Generale resta in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato.

17.4 Al Segretario Generale è riconosciuto potere di firma in relazione ai poteri attribuitigli.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

16.2 In particolare, il Consiglio d'Amministrazione:

- a) approva il bilancio di previsione;
- b) delibera il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- c) approva il piano annuale d'attività;
- d) delibera la relazione consuntiva, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- f) delibera in materia di organigramma e di assunzioni del personale;
- g) delibera in tutte le materie per le quali il presente Statuto non prevede la competenza di altri organi;
- h) svolge tutti gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.

16.3 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente della Fondazione, che lo convoca e presiede. Gli stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In ogni caso di cessazione anticipata dalla carica, il nuovo nominato resta in carica per il periodo residuo e scade insieme agli altri componenti. Il Consiglio d'Amministrazione – convocato, con qualunque mezzo utile, dal proprio presidente, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore – delibera validamente con la

presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza semplice dei presenti. In ogni caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al proprio presidente, ad altri componenti, al Segretario Generale, nonché nominare procuratori.

Art. 17

Advisory Board

17.1 L'Assemblea dei Fondatori può nominare un Advisory Board, composto da personalità di indubbio prestigio scientifico, politico, professionale.

17.2 Ove nominato, all'Advisory Board compete:

- a) la formulazione di indirizzi per l'attività della Fondazione;
- b) di esprimere parere sul piano annuale delle attività, nonché sulla relazione consuntiva delle stesse;
- c) di formulare proposte di iniziative, ricerche, studi, progetti, convegni e qualunque altra iniziativa utile all'attività della Fondazione.

17.3 Il funzionamento dell'Advisory Board è disposto con regolamento approvato dall'Assemblea dei Fondatori.

Titolo V

(Scioglimento e norme finali)

Art. 18

Scioglimento

18.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge.

Art. 19

Norma di rinvio

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni, nonché le altre norme di legge, generali e speciali, vigenti in materia.

* * * * *

- 6 -

A Presidente della Fondazione viene nominato il Dott. Sergio Chiamparino, nato a Moncalieri (Torino) il 01 settembre 1948, codice fiscale CHM SRG 48P01 F335G, residente in Torino, Piazza Vittorio Veneto n. 18.

A comporre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oltre al

sunnominato Presidente della Fondazione stessa, vengono nominati i signori:

- Giancarlo Gabbianelli, nato a Frascati (Roma) il 07 febbraio 1949, codice fiscale GBB GCR 49B07 D773J, residente in Viterbo, Via Ascenzi n. 1.

- Giuseppe Varacalli, nato a Gerace (Reggio Calabria) il 26 novembre 1958, codice fiscale VRC GPP 58S26 D975U, residente in Gerace (Reggio Calabria), C.da Rocca n. 2.

- Roberto Pella, nato a Biella il 06 marzo 1970, codice fiscale PLL RRT 70C06 A859O, residente in Valdenigo (Belluno), Via Libertà n. 41.

- Antonio Potenza, nato a Potenza il 22 marzo 1935, codice fiscale PTN NTN 35C22 G942M, residente in Potenza, Via Varsavia n. 63.

- 7 -

Viene stabilito che il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.

- 8 -

Le spese del presente atto costitutivo nonché l'imposta di registro per esso dovuta vengono assunte a proprio carico dalla Associazione "**ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani**" quale Fondatore Promotore costituente.

* * * * *